I nuovi controlli antimafia introdotti da	l d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del d.lgs. 159/2011		
Impresa individuale	 Titolare dell'impresa direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 	
Associazioni	 Legali rappresentanti membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 	
Società di capitali o cooperative	 Legale rappresentante Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) socio (in caso di società unipersonale) membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' 	
	 art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 	
Società semplice e in nome collettivo	 tutti i soci direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 	
Società in accomandita semplice	 soci accomandatari direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 	
Società estere con sede secondaria in Italia	 coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 	
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa	
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	 Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 	
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	 legale rappresentante componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento 	

	6.	oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5	
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi		legale rappresentante	
attività esterna e per i gruppi europei		eventuali componenti dell'organo di amministrazione	
di interesse economico		(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)	
	3.	direttore tecnico (se previsto)	
	4.	imprenditori e società consorziate (e relativi legale	
		rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di	
		amministrazione)	
		membri del collegio sindacale (se previsti)	
		familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5	
Raggruppamenti temporanei di	1.	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi	
imprese		sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro	
		interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e	
		società	
		direttore tecnico (se previsto)	
		membri del collegio sindacale (se previsti)	
Dan la saciatà di sacitali sucha		familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per		
consorzi cooperativi, per i consorzi con	le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o		
attività esterna e per le società di	inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai		
capitali con un numero di soci pari o	soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una		
inferiore a quattro (vedi lettera c del	partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,		
comma 2 art. 85) concessionarie nel	nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi		
settore dei giochi pubblici	secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non		
	residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la		
	partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di		
	capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante		
	e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della		
	società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,		
	controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti		
	responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia		
		getti non residenti. La documentazione di cui al periodo	
	precede	nte deve riferirsi anche al coniuge non separato.	